

## INFORMATIVA del 13 giugno 2003

### Permessi elettorali

A seguito di alcune richieste pervenute, precisiamo che – secondo la vigente normativa - tutti i lavoratori dipendenti che siano stati nominati scrutatore, segretario, presidente, rappresentante di lista o di gruppo presso seggi elettorali in occasione di qualsiasi tipo di consultazione (compresi i referendum) hanno diritto di assentarsi dal lavoro per il periodo corrispondente alla durata delle operazioni. I giorni di assenza sono considerati dalla legge, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa.

Ciò significa che i giorni lavorativi passati al seggio vengono retribuiti come se il lavoratore avesse normalmente lavorato.

I giorni festivi e quelli non lavorativi (ad esempio il sabato nella settimana corta) sono recuperati con una giornata di riposo compensativo o compensati con quote giornaliere di retribuzione in aggiunta alla retribuzione normalmente percepita.

In base ai principi in tema di riposo settimanale il riposo compensativo deve essere goduto con **immediatezza**, cioè subito dopo la fine delle operazioni al seggio.

In base alla sentenza della Cassazione del 19 settembre 2001 n. 11830, anche se l'attività prestata per lo svolgimento delle operazioni elettorali copre una sola parte della giornata, l'assenza è legittimata per tutto il giorno lavorativo che, quindi, deve essere **retribuito interamente**.

#### Esempi

- **Orario settimanale articolato da lunedì a venerdì.**

I giorni trascorsi al seggio dovranno considerarsi come segue.

**Sabato:** operazioni al seggio dalle 16 alle 18; il lavoratore ha diritto ad una giornata di riposo o ad una giornata (e non a due ore) di retribuzione normale.

**Domenica:** operazioni al seggio dalle 6,30 alle 22; il lavoratore ha diritto o a un giorno di riposo oppure ad una giornata retribuita.

**Lunedì:** operazioni al seggio dalle 6,30 alle 24,00; il lavoratore ha diritto ad una giornata retribuita.

I giorni di riposo compensativo spettanti saranno quindi il martedì e il mercoledì.

Qualora le operazioni di scrutinio si protraggano anche solo nelle prime ore del giorno successivo (il martedì), i giorni di riposo compensativo spettanti saranno il mercoledì e il giovedì.

- **Orario settimanale articolato da lunedì a sabato.**

I giorni trascorsi al seggio dovranno considerarsi come segue.

**Sabato:** operazioni al seggio dalle 16 alle 18; il lavoratore ha diritto ad una giornata retribuita (indipendentemente dal turno di lavoro previsto, il lavoratore ha diritto ad assentarsi dal lavoro per recarsi al seggio).

**Domenica:** operazioni al seggio dalle 6,30 alle 22; il lavoratore ha diritto o a un giorno di riposo oppure ad una giornata retribuita.

**Lunedì:** operazioni al seggio dalle 6,30 alle 24,00; il lavoratore ha diritto ad una giornata retribuita.

Il giorno di riposo compensativo spettante sarà quindi il martedì.

Qualora le operazioni di scrutinio si protraggano anche solo nelle prime ore del giorno successivo (il martedì), il giorno di riposo compensativo spettante sarà il mercoledì.

### **Documentazione necessaria da presentare al datore di lavoro**

Le assenze per permessi elettorali devono essere giustificate dal lavoratore mediante la presentazione di idonea documentazione.

I lavoratori chiamati al seggio devono anzitutto consegnare al datore di lavoro il certificato di chiamata e successivamente esibire la copia di tale certificato firmata dal presidente di seggio con il timbro della sezione elettorale, con l'indicazione delle giornate di effettiva presenza al seggio e l'orario di chiusura dello stesso.

La documentazione del presidente viene vistata dal vice-presidente del seggio.

### **TABELLA RIEPILOGATIVA**

<b>Giornate di presenza ai seggi</b>	<b>Retribuzione – Permessi compensativi</b>
<b>Giornate lavorative</b> (es. lunedì, martedì oppure sabato se la settimana lavorativa è articolata su sei giorni).	<b>Diritto alla normale retribuzione, anche se l'attività svolta ai seggi è di entità ridotta e, quindi, non concomitante con il normale orario di lavoro.</b>
<b>Giornate non lavorative</b> (es. sabato, nell'ipotesi di settimana corta).	<b>Diritto a una retribuzione specifica in aggiunta all'ordinaria retribuzione.</b> In alternativa, riposo compensativo da concordare tra datore di lavoro e lavoratore.
<b>Giornate festive</b> (es. domenica).	<b>Diritto a una retribuzione specifica in aggiunta all'ordinaria retribuzione.</b> In alternativa riposo compensativo da fruirsi immediatamente dopo le elezioni.

#### **legislazione di riferimento:**

**Art. 119, D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361**

**Legge 29 gennaio 1992, n. 69**

**Legge 16 aprile 2002, n. 62**